

STATUTO
“Om Center”
Associazione Sportiva Dilettantistica e culturale

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita un'associazione Sportiva Dilettantistica e culturale denominata “OM Center.. L'Associazione ha sede legale in Caldaro, via Prey n. 2.; L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione aderisce ad altro ente, riconosciuto dal C.O.N.I., quale Ente assistenziale e di promozione sportiva ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge. L'ente al quale si aderirà verrà scelto dal Consiglio Direttivo con successiva delibera.

Articolo 2 - Scopi

L'Associazione OM Center è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro e i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme indirette. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli aventi scopi analoghi al proprio.

L'Associazione OM Center ha lo scopo di:

- promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche, attività di qualunque natura che promuovano il benessere psicofisico, attività culturali, turistiche, ricreative, di ricerca e di formazione, di promozione sociale, attività assistenziali, ambientaliste, di previdenza sanitaria, ludiche, valorizzando le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con la propria interiorità, l'ambiente che lo circonda e il tempo libero.

Per raggiungere tale scopo e per rispondere alle esigenze dei suoi soci l'Associazione:

1. indice corsi di attività sportiva dilettantistica, di attività motoria e di mantenimento, corsi e seminari di discipline sia fisiche che psicofisiche ed energetiche nonché creative atte a favorire e mantenere il perfetto equilibrio psicofisico.;
2. gestisce strutture sportive, culturali, ricreative, ecc., proprie o di terzi già esistenti sul territorio; l'Associazione potrà affittare e dare in comodato gratuito d'uso le strutture in propria gestione;
3. esercita attività editoriale, relativa alla pubblicazione di riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini, al solo scopo di comunicare ai propri soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali inerenti l'attività;
4. favorisce ed incentiva momenti di ritrovo come ascolto musica, conferenze, dibattiti e condivisioni esperienziali;
5. organizza viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli soci;
6. quale attività sussidiaria, anche per favorire il coinvolgimento dei soci all'attività dell'Associazione, potrà svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati propri o di altre associazioni portanti la tessera dello stesso Ente Nazionale di Promozione Sportiva cui l'Associazione aderisce;
7. inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare rispetto all'attività istituzionale, l'Associazione potrà svolgere attività di natura commerciale.

L'Associazione si impegna a conformarsi alle norme del C.O.N.I., nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere in qualsiasi momento sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci secondo le modalità di cui al successivo articolo 15 del presente Statuto.

Articolo 4 - Soci

L'Associazione è composta dai soci ed il loro numero è illimitato.

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione all'Associazione e versamento della quota associativa nelle casse sociali. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci persone fisiche, enti ed associazioni.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo e versare una quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo. Il rigetto della domanda deve sempre essere motivato e contro lo stesso è ammesso appello all'Assemblea.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale.

Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali ordinarie e straordinarie.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo. La qualifica di socio dà diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione aderisce.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie;
2. morosità: il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio direttivo, si intende di diritto escluso dall'Associazione;
3. espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea generale dei soci, nel corso della quale deve essere convocato il socio interessato, e si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. La delibera di espulsione una volta ratificata non è appellabile. Il socio espulso non può più essere riproposto.

Tutti i soci sono tenuti a osservare e rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti. In caso di comportamento difforme il Consiglio direttivo, con decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, dovrà intervenire adottando un richiamo, una diffida o nei casi più gravi una espulsione dall'Associazione.

Oltre alla figura dei soci effettivi sono previsti soci sostenitori e soci onorari. Spetta al Consiglio direttivo stabilire i criteri per la nomina di soci sostenitori ed onorari.

Articolo 5 – Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- il Collegio dei Probiviri (se previsto).

Articolo 6 – Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soci effettivi regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

I soci minorenni possono partecipare ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto. Essi possono esprimere pareri sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

La convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria avviene con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso mediante affissione presso la sede dell'Associazione, e nei luoghi dove si svolge l'attività, dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività programmata. Il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea affinché i soci in regola con il versamento della quota ne prendano visione.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta per iscritto con indicazione dell'Ordine del giorno da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. In tal caso il Presidente del Consiglio direttivo dovrà provvedere alla convocazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
- b) la delibera sul bilancio preventivo e sulla relazione dell'attività programmata;
- c) l'elezione dei membri del Consiglio direttivo;
- d) decidere in ordine ai problemi patrimoniali dell'Associazione;
- e) ratificare la delibera di espulsione adottata dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- f) approvare il Regolamento di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare sullo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto e sulla nomina e poteri del/i liquidatore/i.

Articolo 7 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea che al loro interno eleggono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto.

Il Consiglio direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare uno o più dei suoi componenti, il/i superstiti/i provvedono entro 15 (quindici) giorni a convocare l'Assemblea perché provveda a surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta uno qualsiasi dei consiglieri ne faccia richiesta motivata al Presidente, o, comunque, per iniziativa del Presidente.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) la determinazione della quota associativa annua e il termine entro il quale i soci devono provvedere al versamento della stessa nelle casse sociali;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- d) redigere il bilancio preventivo con la relazione sull'attività programmata;
- e) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci e delle altre persone che frequentano la struttura dell'Associazione durante l'attività sociale, con particolare riferimento ai provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari come previsto dall'art. 4 del presente Statuto;
- f) fissare le date e convocare le Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e fissare le date e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- g) programmare ed attuare l'attività dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto e delle direttive dell'Assemblea;
- h) curare l'ordinaria amministrazione, e con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;
- i) redigere gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, relativi all'accesso e all'utilizzo delle strutture a qualsiasi titolo a disposizione dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso mediante affissione, presso la sede dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente Nazionale di Promozione Sportiva.

Articolo 8 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione, la dirige e ne è il legale rappresentante.

Articolo 9 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 10 – Il Segretario

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi previo mandato del Presidente del Consiglio direttivo.

Articolo 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora i soci lo ritenessero necessario, è possibile istituire il Collegio dei Revisori dei conti. Esso si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplementi. I Revisori durano in carica per lo stesso periodo e sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio direttivo. Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei rendiconti all'Assemblea.

I Revisori effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consuntivo.

Il Collegio dei Revisori è tenuto a verbalizzare i suoi atti.

Articolo 12 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (non è obbligatorio, e nel caso in cui non ci fosse si fa riferimento al Consiglio direttivo della società).

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica ed è eletto con le stesse modalità del Consiglio direttivo. Il Collegio ha il compito di dirimere eventuali contrasti interni all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. Avverso le decisioni dei Probiviri può essere proposto ricorso all'Assemblea. I soci si impegnano a non ricorrere ad altra forma di giudizio che non sia prevista dal presente Statuto.

Articolo 13 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo 15 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria. La richiesta di convocazione dell'Assemblea generale dei soci con all'Ordine del giorno lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea con la delibera di scioglimento provvede alla nomina del/i liquidatore/i, e delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che dovrà avvenire a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 16 – Regolamento

Per le strutture a qualsiasi titolo gestite dall'Associazione per le finalità previste dal presente Statuto viene approvato dall'Assemblea generale dei soci un regolamento proposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile.